

Sintesi aggiornamento Procedure Applicative DM 2 marzo 2018



APPROVATE DAL COMITATO TECNICO CONSULTIVO
SUI BIOCARBURANTI IN DATA 20 DICEMBRE 2023

PREMESSA

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate dalla sesta revisione delle Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018. Il documento illustra brevemente le variazioni più significative rispetto alla revisione precedente, fornendo l'indicazione del capitolo e del paragrafo al quale fanno riferimento.

CAPITOLO 1 - INQUADRAMENTO GENERALE

Aggiornamento del contesto normativo (par. 1.2)

È stato aggiornato il contesto normativo sulla base delle novità introdotte dai recenti decreti legislativi e ministeriali nonché della normativa ARERA sul tema dell'incentivazione del biometano. In merito all'aggiornamento delle delibere ARERA si evidenziano i seguenti punti, relativi alla possibilità di:

- carico dei mezzi per il trasporto su strada del biometano in un unico impianto di liquefazione che riceva il biometano prodotto da più impianti di produzione (Deliberazione 179/2022/R/gas);
- consentire che il contenuto di un mezzo di trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa possa essere scaricato in più punti (Deliberazione 220/2023/R/gas).

Inoltre, a seguito dell'emanazione del D.M. del 16 marzo 2023, n.107 è stato aggiornato il paragrafo relativo al sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti con l'introduzione di nuovi obblighi di utilizzo di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti (par. 1.2.3).

CAPITOLO 2 - INCENTIVAZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Attestazione dell'immissione in consumo nei trasporti tramite GO (par. 2.2 e 2.3)

L'immissione in consumo nei trasporti è attestata attraverso le Garanzie di Origine associate al biometano oggetto di incentivazione che potranno essere annullate esclusivamente nel settore trasporti in accordo a quanto previsto dal D.M. del 14 luglio 2023, n. 224 e dalle relative regole applicative. Al termine del periodo transitorio definito al paragrafo 3.3 delle Procedure Applicative, il Produttore non dovrà più rendere disponibile al GSE la documentazione (fatture, contratti di fornitura...) atta ad attestare l'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto.

Producibilità massima incentivabile e graduatoria (par. 2.5)

In accordo con quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del D.M. del 16 marzo 2023, n.107, a decorrere dal 2023 non sono più previsti dei limiti specifici per la produzione di biometano avanzato, quindi non è più presente una quantità annua massima ritirabile di CIC relativi alla produzione di biometano avanzato. Permane tuttavia il limite massimo di producibilità annua pari a 1,1 miliardi di Sm³, per poter accedere all'incentivazione del biometano per il settore trasporti.

Sono inoltre stati modificati i criteri di individuazione degli impianti che vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del suddetto limite massimo di producibilità, al fine di poter:

- individuare tempestivamente il raggiungimento di tale limite (vengono conteggiati anche gli impianti non ancora contrattualizzati ma che hanno stipulato la lettera di intenti o che hanno comunicato l'entrata in esercizio);
- includere anche gli impianti incentivati per il settore trasporti ai sensi del D.M. 15 settembre 2022.

Non essendo più previsto un numero massimo di CIC biometano avanzato ritirabili annualmente dal GSE è stata semplificata la gestione della graduatoria stimata e definitiva.

CAPITOLO 3 - PRECISAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO

Introduzione del principio del "bilancio di massa" per gli impianti a biogas parzialmente convertiti alla produzione di biometano (par. 3.1.1)

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del dl.gs 199/2021, agli impianti oggetto di intervento di riconversione parziale che, contemporaneamente agli incentivi previsti dal Decreto, mantengono l'accesso ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica, è applicabile il principio del "bilancio di massa", ovvero la possibilità di individuare in maniera distinta la quota parte di materie prime autorizzate destinate alla produzione di biometano e la quota parte destinata alla produzione di energia elettrica. Alla luce di quanto sopra esposto il GSE ha provveduto a modificare i moduli di autodichiarazione relativi alla sostenibilità del biometano (vedi par. 12.5).

Introduzione di nuove tipologie di CIC e casistiche di codigestione (par. 3.1.2)

A seguito dell'emanazione del D.M. del 16 marzo 2023, n.107 che ha aggiornato il sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti sono stati rivisti i possibili casi di codigestione tra "tipologie" differenti di materie prime utilizzabili per la produzione di biometano ai sensi del Decreto. Per ogni casistica è stata individuata la tipologia di CIC da emettere al Produttore e la relativa quantificazione.

Certificato di sostenibilità e garanzie di origine (par. 3.2)

Il D.M. 14 novembre 2019, all'articolo 9, comma 10, lettera c, prevede che i Produttori incentivati ai sensi del Decreto si configurino come l'ultimo anello della catena di consegna e pertanto emettano e mantengano per cinque anni il certificato di sostenibilità che resta quindi nella propria disponibilità e non può essere ceduto all'acquirente del gas in quanto le informazioni di sostenibilità e l'attributo rinnovabile del gas viaggeranno con le Garanzie di Origine come previsto dal D.M. del 14 luglio 2023, n. 224, all'articolo 11, comma 3.

Attestazione dell'immissione in consumo nei trasporti (par. 3.3)

Sono definite le nuove modalità di attestazione dell'utilizzo del biometano nel settore trasporti tramite le Garanzie di Origine in linea con quanto già specificato nel capitolo 2. Viene, inoltre, definito un periodo transitorio nel quale l'attestazione del settore di utilizzo viene effettuata ancora in accordo a quanto

definito nella versione 5.0 delle Procedure Applicative e nel quale le Garanzie di Origine sono emesse al primo intermediario della catena di consegna del biometano. Al termine di tale periodo le GO sono trasferite a titolo gratuito al GSE che le colloca sul mercato tramite procedure competitive.

CAPITOLO 5 - CONTRATTO GSE-PRODUTTORE

Aggiornamento data di entrata in esercizio riportata nella lettera di intenti (par. 5.3.2.2)

Al fine di poter espletare tutte le attività connesse all'attivazione dello *Shipper* sul punto di immissione in rete del biometano, l'eventuale aggiornamento della data riportata nella lettera di intenti andrà comunicato al GSE con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data precedentemente indicata.

CAPITOLO 6 - DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

Modifica degli algoritmi di calcolo dell'energia incentivabile (par. 6.1)

Sono stati modificati gli algoritmi di calcolo dell'incentivo che non prevedono più i quantitativi di biometano fatturati tra il Produttore e i titolari di impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti, a seguito dell'introduzione delle Garanzie di Origine del biometano per l'attestazione del settore di utilizzo.

Il conseguente superamento della tracciatura della catena di consegna del biometano ha consentito di semplificare i punti di misura e gli algoritmi di calcolo delle configurazioni 6, 7 e 8.

Per una corretta quantificazione del numero di GO spettanti al Produttore, il Soggetto responsabile per ogni punto di misura dovrà inviare al GSE anche l'energia determinata utilizzando il potere calorifico superiore del biometano.

Infine per le configurazioni 5 e 5bis, nel caso in cui l'impianto di liquefazione sia direttamente connesso a più impianti di produzione di biometano e/o riceva dei contributi di gas naturale (ad esempio tramite un collegamento alla rete con obbligo di connessione terzi), l'energia in uscita dall'impianto di liquefazione è ripartita tra i vari impianti di produzione di biometano tenendo conto di tutti i flussi energetici in ingresso al liquefattore.

Aggiornamento delle modalità di calcolo del numero di CIC spettanti (par. 6.4)

Sono state aggiornate le modalità di calcolo del numero di CIC spettanti al Produttore a seguito dell'introduzione delle nuove casistiche di codigestione previste al paragrafo 3.1.2.

CAPITOLO 7 - RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Limite massimo per l'invio delle autodichiarazioni sulla sostenibilità (par. 7.1 e par. 7.2.1)

Le informazioni relative alla sostenibilità del biometano dovranno essere inviate dal Produttore non oltre il termine di 1 anno dal mese di produzione pena la decadenza dal diritto al riconoscimento degli incentivi relativi alla produzione oggetto di autodichiarazione.

Modalità di riconoscimento dell'incentivo e del ritiro del biometano ai Produttori (par. 7.2.1 e 7.2.2)

L'articolo 12, comma 8, del DM 15 settembre 2022, prevede la possibilità di coprire tramite il gettito delle componenti tariffarie del gas naturale, eventuali disequilibri transitori tra le somme riconosciute dal GSE ai fini dell'erogazione degli incentivi e le somme poste a carico dei Soggetti Obbligati. Tale previsione ha consentito di svincolare il pagamento mensile ai Produttori da quanto incassato dai Soggetti Obbligati e dagli *Shipper*.

Risoluzione del contratto di ritiro in caso di mancato rispetto dei requisiti di sostenibilità (par. 7.2.2)

Il Produttore può accedere alle disposizioni dell'articolo 6 del Decreto a condizione che il biometano prodotto rispetti i requisiti di sostenibilità previsti dall'articolo 6, comma 6 dello stesso Decreto. Pertanto, nel caso in cui venissero meno tali requisiti per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, il GSE provvederà a risolvere il contratto di ritiro del biometano. A seguito della risoluzione, qualora il biometano prodotto sia nuovamente conforme ai requisiti di sostenibilità il Produttore potrà stipulare nuovamente il contratto di ritiro secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo 8.3 per l'attivazione del ritiro.

CAPITOLO 8 - MODIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Passaggio da art. 6 ad art. 5 (par. 8.2.2)

È stata disciplinata la possibilità per il Produttore che abbia stipulato un contratto di incentivazione ai sensi dell'art. 6, di anticipare l'accesso all'incentivo regolato dall'art. 5 del Decreto prima del decorrere dei 10 anni di durata massima prevista dal contratto. Tale passaggio dalla modalità di incentivazione art. 6 all'art. 5 è consentito una sola volta; non è invece consentito il passaggio dall'art. 5 all'art. 6.

Attivazione e revoca del ritiro del biometano per impianti con contratto di incentivazione (par. 8.3)

Per gli impianti con contratto di incentivazione già stipulato è stata superato il vincolo che prevedeva l'attivazione del ritiro del biometano solo a decorrere dal nuovo anno termico. Il Produttore potrà quindi attivare il ritiro dandone comunicazione al GSE almeno 60 giorni prima della data di inizio di ritiro.

La revoca dal ritiro può avvenire esclusivamente tramite il recesso dal contratto di ritiro: non è più prevista la possibilità di porre a zero la percentuale di ritiro che non potrà essere inferiore al 10%.

CAPITOLO 10 - ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

A seguito dell'emanazione del D.M. del 16 marzo 2023, n.107 che ha aggiornato il sistema d'obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore trasporti e del D.M. del 15 settembre 2022, n. 340 che ha previsto nuove forme di incentivazione degli impianti di produzione di biometano, anche destinato al settore trasporti, sono state aggiornate le modalità e le tempiste degli adempimenti per i Soggetti Obbligati aderenti. In particolare si evidenzia che:

- sono state aggiornate le modalità di determinazione degli importi dovuti dai Soggetti Obbligati per l'assolvimento degli obblighi avanzati, prevedendo anche la copertura dei costi per l'incentivazione degli impianti che accedono al D.M. del 15 settembre 2022, n. 340 per il settore trasporti;
- la fatturazione del conguaglio è stata spostata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in quanto il D.M. del 16 marzo 2023, n.107 ha posticipato al 28 febbraio il termine per la presentazione delle autodichiarazioni relative all'immesso in consumo nell'anno precedente;
- è stata innalzata a cinquanta euro la soglia al di sotto della quale non sono dovuti o riconosciuti gli importi relativi ai conguagli sull'incentivo e sulla regolazione delle differenze di ritiro.

CAPITOLO 11 - DEFINIZIONI

Settore trasporti (par.11.8)

È stata aggiornata la definizione del settore trasporti che in accordo a quanto riportato nel D.M. del 16 marzo 2023, n.107, include tutte le attività di trasporto indipendentemente dal settore economico in cui si colloca l'attività, inclusi la navigazione e l'aviazione internazionale.